

**Regolamento didattico del  
Corso di Laurea in Matematica  
(L-35 Scienze Matematiche)**

Emanato con decreto rettorale 1 giugno 2023 n. 714

## Indice

### TITOLO I - INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO

- Art. 1 - Scopo del regolamento
- Art. 2 - Tabella di sintesi
- Art. 3 - Informazioni generali sul Corso di Studio
- Art. 4 - Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali
- Art. 5 - Aspetti organizzativi

### TITOLO II - MODALITÀ DI AMMISSIONE

- Art. 6 - Requisiti e criteri per l'ammissione
- Art. 7 - Verifica dell'adeguata preparazione iniziale
- Art. 8 - Ammissione di studenti in possesso di titolo accademico conseguito all'estero

### TITOLO III - MANIFESTO DEGLI STUDI

- Art. 9 - Obiettivi formativi specifici
- Art. 10 - Descrizione del Percorso Formativo

### TITOLO IV - PIANO DI STUDIO

- Art. 11 - La struttura del piano di studio
- Art. 12 - La modifica del piano di studio
- Art. 13 - Piano di studio per lo studente a tempo parziale e agevolazioni per lo studente-atleta
- Art. 14 - Riconoscimenti di attività extra universitarie

### TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

- Art. 15 - Didattica erogata e calendario accademico
- Art. 16 - Calendario delle lezioni e orario di ricevimento dei docenti
- Art. 17 - Frequenza e propedeuticità
- Art. 18 - Calendario delle prove di verifica del profitto

### TITOLO VI - ORIENTAMENTO E TUTORATO

- Art. 19 - Orientamento in ingresso e tutorato
- Art. 20 - Orientamento in itinere e tutorato
- Art. 21 - Tirocini
- Art. 22 - Accompagnamento al lavoro

### TITOLO VII - PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO

- Art. 23 - Mobilità internazionale
- Art. 24 - Criteri per la definizione del piano didattico da svolgere all'estero
- Art. 25 - Riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 26 - Obblighi di frequenza

### TITOLO VIII - PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ACCADEMICO

- Art. 27 - Caratteristiche della prova finale e modalità di svolgimento

### TITOLO IX - DISPOSIZIONI ULTERIORI

- Art. 28 - Iscrizione a seguito di passaggio o di trasferimento
- Art. 29 - Iscrizione a seguito di abbreviazione di corso o di riconoscimento di carriere universitarie pregresse
- Art. 30 - Iscrizione a singole attività formative
- Art. 31 - Verifiche del profitto
- Art. 32 - Accertamento del profitto per attività formative diverse dai corsi di insegnamento
- Art. 33 - Commissioni per l'accertamento del profitto
- Art. 34 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese

### TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 35 - Assicurazione della qualità e Monitoraggio

Art. 36 - Norme finali e rinvii

[ALLEGATI](#)

Allegato 1 Ordinamento

Allegato 2 Manifesto degli studi

## TITOLO I - INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO

### Art. 1 – Scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento specifica, in conformità con l'ordinamento didattico (allegato n.1), gli aspetti organizzativi e funzionali del Corso di Laurea triennale in Matematica, nonché le regole che disciplinano il curriculum del corso di studi, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri di docenti e studenti.

### Art. 2 – Tabella di sintesi

Università	Università della CALABRIA
Dipartimento	di Matematica e Informatica
Nome del corso in italiano	Matematica
Nome del corso in inglese	Mathematics
Classe	L-35 Scienze matematiche
Lingua in cui si tiene il corso	Italiano
Indirizzo internet del corso di laurea	<a href="https://www.mat.unical.it">https://www.mat.unical.it</a>
Tasse	<a href="https://www.unical.it/didattica/isciversi-studiare-laurearsi/">https://www.unical.it/didattica/isciversi-studiare-laurearsi/</a>
Modalità di svolgimento	Corso di studio convenzionale

### Art. 3 - Informazioni generali sul Corso di Studio

1. Il corso di studi in Matematica (in seguito CdS) dell'Università della Calabria si propone di formare laureati che abbiano conseguito una solida formazione matematica sia di base sia teorica che applicativa.

2. La Laurea in Matematica ha l'obiettivo di formare le conoscenze necessarie per la prosecuzione degli studi (in particolare nella Laurea Magistrale in Matematica), per l'ingresso nel mondo del lavoro (in ambiti computazionali, finanziari, della modellistica o altro) e per prepararsi all'insegnamento nelle scuole secondarie.

3. Il percorso formativo mira a fornire competenze teoriche, metodologiche ed applicative. Permette di sviluppare capacità di analisi e di sintesi, di apprendimento individuale, di problem setting e di problem solving. Fornisce una buona conoscenza della Fisica di base e degli aspetti algoritmici e computazionali, con particolare attenzione alle applicazioni della matematica negli ambiti dell'Informatica e del Calcolo Scientifico. Alla fine del loro percorso gli studenti del CdS dovranno aver conseguito una solida conoscenza di base nelle seguenti discipline:

Algebra, Geometria, Storia e Didattica della Matematica, Analisi Matematica, Calcolo delle Probabilità e Statistica, Fisica Matematica, Analisi Numerica, Fisica, Informatica.

### Art. 4 - Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali

1. La Laurea in Matematica fornisce spiccate capacità di analisi e modellizzazione di problemi teorici e applicativi, al fine di individuare strategie che conducano alla loro soluzione.

2. La figura professionale formata dal CdS è prevalentemente orientata a funzioni di problem-setting e problem-solving con adeguate conoscenze nel campo della matematica applicata, delle scienze computazionali e dei sistemi informatici. Le principali competenze fornite includono la capacità di analizzare e realizzare modelli matematici di interesse scientifico, tecnologico ed economico, sia in ambito teorico che applicativo.

3. I laureati in Matematica possono accedere al corso di laurea Magistrale in Matematica e altre lauree Magistrali secondo la normativa vigente, nonché ai Master Universitari di primo livello.

Possono svolgere attività professionali:

- a) nelle aziende e nelle industrie;
- b) in laboratori e centri di ricerca;
- c) in attività connesse alla diffusione della cultura scientifica;
- d) nel settore dei servizi;
- e) nella pubblica amministrazione.

In generale, laureati e laureate in Matematica possono trovare impiego dove siano richieste una mentalità flessibile, competenze computazionali e informatiche e una buona dimestichezza con la gestione, l'analisi e il trattamento di dati numerici.

4. Il Corso prepara alle seguenti professioni (codifiche ISTAT):

- Matematici - (2.1.1.3.1)
- Tecnici statistici - (3.1.1.3.0)
- Tecnici programmatori - (3.1.2.1.0)

#### **Art. 5 - Aspetti organizzativi**

1. L'Organo Collegiale di gestione del Corso di Laurea in Matematica è il Consiglio Unificato del Corso di Laurea in Matematica e del Corso di Laurea Magistrale in Matematica (di seguito CCS).
2. Il CCS è costituito:
  - a) dai professori di ruolo e dai professori aggregati degli insegnamenti afferenti ai Corsi stessi, in accordo con la programmazione didattica annuale del Dipartimento; i professori che erogano l'insegnamento in più Corsi di Studio devono optare per uno di essi;
  - b) dai ricercatori che nel corso di studi svolgono la loro attività didattica integrativa principale, in accordo alla programmazione didattica annuale del Dipartimento;
  - c) dai professori a contratto;
  - d) dai rappresentanti degli studenti.
3. Il CCS:
  - a) propone il Regolamento didattico del corso di studi e le relative modifiche;
  - b) formula per il Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in merito alle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo riguardante l'ordinamento didattico dei corsi di studi;
  - c) propone il Manifesto degli Studi;
  - d) propone gli insegnamenti da attivare nell'anno accademico successivo e le relative modalità di copertura;
  - e) esamina e approva i piani di studi individuali degli studenti;
  - f) organizza le attività didattiche secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Il CCS si dota di un Coordinatore che è eletto dai membri del CCS in accordo alle disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La struttura didattica di riferimento è il Dipartimento di Matematica e Informatica.
6. Il CCS si dota di un elenco di docenti di riferimento in accordo alla normativa sui requisiti di docenza per come stabilito dai D.M. 270/04 e D.M. 6/19.
7. L'organigramma del CCS è reso disponibile sul sito <https://www.mat.unical.it/demacs/Organizzazione/ConsiglioCorsoStudioMatematica>

## **TITOLO II - MODALITÀ DI AMMISSIONE**

### **Art. 6 - Requisiti e criteri per l'ammissione**

1. Sono ammessi al CdS studenti e studentesse in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.
2. Si richiede la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per gli studenti stranieri è richiesto un livello di conoscenza pari a B2).
3. Il numero di posti disponibili è programmato **a livello locale** ai sensi dell'art.2 della Legge 264/1999, il numero di posti a disposizione è riportato nel bando di ammissione che viene emanato ogni anno.

#### **Art. 7- Verifica dell'adeguata preparazione iniziale**

1. La verifica del possesso dei requisiti di accesso avverrà mediante la valutazione del curriculum maturato nelle scuole secondarie di secondo grado e mediante una prova di ingresso elaborata a livello nazionale.
2. Per essere ammessi studenti e studentesse dovranno presentare domanda di ammissione secondo le modalità definite dal bando annuale di ammissione, che prevede specifiche indicazioni sulle modalità di ammissione ed estinzione degli obblighi formativi aggiuntivi.
3. L'obbligo formativo si ritiene in ogni caso estinto all'atto del superamento di un qualsiasi esame con SSD MAT-0x previsto dal piano di studi del I anno.
4. Fin quando l'obbligo formativo aggiuntivo non verrà estinto, lo studente non potrà sostenere gli esami previsti in piano di studi per gli anni successivi.

#### **Art. 8 - Ammissione di studenti in possesso di titolo accademico conseguito all'estero**

1. Candidati e candidate stranieri (non comunitari residenti all'estero) che fanno richiesta di iscrizione alle lauree ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo concorrono all'attribuzione dei posti a loro riservati attraverso la partecipazione al bando di ammissione specifico e gestito dal Welcome Office d'Ateneo (vedi <http://www.unicaladmission.it>). L'ammissibilità di candidati e candidate stranieri è valutata da una apposita commissione che formula una graduatoria i cui punteggi sono basati unicamente sul curriculum studiorum del candidato. Pertanto, candidati e candidate stranieri che aderiscono al bando a loro dedicato sono esonerati dal test di ingresso, ma sottoposti ad una prova di verifica della conoscenza della lingua italiana.

### **TITOLO III - MANIFESTO DEGLI STUDI**

#### **Art. 9 - Obiettivi formativi specifici**

Laureati e laureate in Matematica possiedono adeguate conoscenze di base, che riguardano sia la matematica pura che quella applicata. Sono capaci di organizzare e di sviluppare argomenti di matematica pura e applicata con una chiara individuazione degli aspetti epistemologici e sono capaci, inoltre, di leggere e comprendere testi (anche avanzati) di matematica ed articoli di ricerca in lingua inglese.

Laureati e laureate in Matematica sono in grado di:

- comprendere enunciati scritti in linguaggio matematico;
- produrre dimostrazioni rigorose;
- utilizzare il metodo scientifico di indagine, in particolare per la costruzione di modelli matematici e per la loro verifica;
- risolvere problemi di moderata difficoltà in diverse aree della matematica;
- estrarre informazioni qualitative dai dati quantitativi;
- svolgere compiti tecnici definiti, come supporto modellistico-matematico, algoritmico e computazionale ad attività dell'industria, della finanza, dei servizi e della pubblica amministrazione, oppure nel campo dell'apprendimento-insegnamento della matematica o della diffusione della cultura scientifica.

Hanno, altresì, adeguate competenze computazionali ed informatiche, comprendenti anche la conoscenza di linguaggi di programmazione e di software specifici come ausilio alla soluzione di problemi matematici sia di tipo teorico che applicativo.

#### **Art. 10 - Descrizione del Percorso Formativo**

1. L'offerta didattica è dettagliata nel Manifesto degli Studi del corso di laurea, che è parte integrante del presente regolamento (Allegato 2) e disciplina l'elenco degli insegnamenti attivati e delle altre attività formative offerte, le relative propedeuticità, e l'articolazione dei periodi didattici.
2. Il Manifesto degli studi è allegato al presente regolamento (Allegato 2) e reso disponibile all'indirizzo: <https://www.mat.unical.it/matematica/DocumentiTriennale>
3. Per perseguire gli obiettivi di cui sopra, gli strumenti didattici principali che vengono utilizzati sono lezioni e esercitazioni (in aula e/o in laboratorio), durante le quali studenti e studentesse assimilano i contenuti nel loro carattere epistemologico e pratico, imparando nello stesso tempo ad approfondire i concetti, sia in modo autonomo che in gruppo.

Tutte le informazioni relative a ogni insegnamento sono reperibili online e raggiungibili dalle pagine web ufficiali del CdS. L'orario delle lezioni è organizzato in modo tale da favorire quanto più possibile lo studio personale dello studente.

La verifica del profitto al termine di ogni insegnamento consiste in un elaborato scritto e/o una prova orale.

Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, la cui modalità di svolgimento consiste nella compilazione di un test sulle competenze di base in Matematica e nella stesura e presentazione ad una commissione nominata di un elaborato redatto in forma scritta. La redazione di tale elaborato può richiedere consultazione di bibliografia scientifica redatta anche in lingua straniera (generalmente inglese) e/o l'approfondimento personale di argomenti non trattati nelle attività didattiche comuni.

Allo scopo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro è prevista la possibilità di svolgere attività di stage e/o di tirocinio professionale presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali ovvero tirocinio di formazione e/o orientamento. Tali attività sono svolte sotto la supervisione di un tutor esterno e/o di un tutor accademico e possono essere considerate in vista della preparazione dell'elaborato finale.

Per credito formativo universitario (CFU) si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea (allegato 1). Ad un CFU corrispondono 25 ore d'impegno complessivo per lo studente. Per i corsi erogati dal CdS un CFU di lezione corrisponde, di norma, ad 8 ore di insegnamento frontale ed un CFU di esercitazione in aula e/o in laboratorio a 12 ore di insegnamento frontale.

Le attività formative e i relativi risultati di apprendimento attesi sono riportati nel Manifesto degli Studi (Allegato 2).

#### **TITOLO IV - PIANO DI STUDIO**

##### **Art. 11 - La struttura del piano di studio**

1. All'atto dell'immatricolazione a studenti e studentesse è assegnato il piano di studi statutario riportato nel Manifesto degli Studi (Allegato 2).
2. All'inizio del secondo anno di corso studenti e studentesse devono obbligatoriamente presentare il piano di Studi effettuando una scelta conforme a quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo e nell'ambito delle attività formative offerte.
3. Lo studente, in aggiunta agli insegnamenti previsti per il conseguimento del titolo di studio cui aspira, può inserire nel proprio piano di studio, per ciascun anno accademico, un massimo di due attività formative, scelte tra quelle presenti nell'offerta didattica dell'Ateneo nell'anno accademico di riferimento. L'inserimento è autorizzato dal CCS cui afferisce il richiedente, sentito il Dipartimento che eroga l'attività,

tenendo conto di eventuali propedeuticità o competenze richieste per l'accesso, del numero di studenti frequentanti e della sostenibilità in termini di risorse didattiche. Le attività aggiuntive, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, non concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del titolo e non fanno media, ma sono solo aggiunte alla carriera. I laureandi che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale possono inserire un numero di attività aggiuntive superiore a due, anche ai fini dell'acquisizione di CFU che soddisfino i requisiti di accesso alla laurea magistrale medesima. Eventuali attività formative richieste come aggiuntive dallo studente e presenti nel piano di studio non sono obbligatorie; la relativa votazione non rientra nella media ponderata finale. I relativi CFU, ove effettivamente conseguiti sono registrati nella carriera dello studente che potrà richiederne il riconoscimento nell'ambito di altri percorsi formativi.

4. I piani di studi devono essere presentati in accordo alle indicazioni del Manifesto degli Studi, utilizzando le modalità predisposte dagli uffici di segreteria del Dipartimento e devono essere approvati dal CCS.

5. Il dipartimento di Matematica e Informatica stabilisce, prima dell'inizio di ogni semestre, una finestra temporale per la modifica dei piani di studio. Le modalità operative che devono essere seguite dagli studenti per la modifica del piano di studio sono rese pubbliche sul sito del dipartimento almeno 15 giorni prima di ciascuna finestra temporale.

#### **Art. 12 - La modifica del piano di studio**

1. Le modifiche possono interessare le attività formative cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti (purché i crediti non siano stati ancora acquisiti) che riguardano insegnamenti la cui frequenza sia compatibile dal punto di vista della propedeuticità e dell'acquisizione della firma di frequenza.

2. Le richieste di modifica del piano di studi vanno effettuate secondo le indicazioni riportate nel regolamento studenti.

#### **Art. 13 - Piano di studio per lo studente a tempo parziale e agevolazioni per lo studente-atleta**

1. Studenti e studentesse che non possono dedicarsi in maniera esclusiva allo studio possono optare per il percorso di studi in regime di tempo parziale. In assenza di tale specifica scelta, studenti e studentesse sono considerati impegnati a tempo pieno.

2. La richiesta di adesione al percorso di studi a tempo parziale può essere fatta all'atto dell'immatricolazione e, successivamente, solo dallo studente in corso nei tempi e con le modalità indicate sul [sito del dipartimento](#).

3. Studenti e studentesse impegnati in regime di tempo parziale possono chiedere all'inizio dell'anno accademico di passare al percorso formativo del corso di laurea in Matematica riservato agli studenti impegnati a tempo pieno.

4. Il piano di studi di studenti e studentesse impegnati in regime di tempo parziale è articolato su 6 anni e richiede di norma il conseguimento di 30 CFU annui, secondo quanto previsto dal manifesto degli studi allegato.

5. Il Corso di Laurea in Matematica al fine di garantire allo studente-atleta flessibilità nella gestione della propria carriera sportiva con quella accademica, prevede l'attivazione di uno specifico programma secondo modalità e termini disciplinati da [apposito regolamento di Ateneo](#).

#### **Art. 14 - Riconoscimenti di attività extra universitarie**

1. Lo studente può chiedere il riconoscimento delle seguenti attività extra universitarie: a) conoscenze e abilità professionali maturate in contesti lavorativi o professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; b) altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso; c) conseguimento di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.

Possono essere riconosciuti complessivamente fra corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico fino ad un massimo di 12 CFU.

La domanda di riconoscimento, debitamente documentata, è presentata nel corso della prima finestra temporale di modifica dei piani di studi. Il CCS decide in sede di approvazione dei piani di studi e l'aggiornamento della carriera è disposto entro metà dicembre.

2. Per il riconoscimento delle attività extra universitarie di cui si sopra, si terrà conto dei seguenti parametri:

- per il riconoscimento delle conoscenze e abilità di cui alla lettera a) la congruenza dell'attività svolta rispetto alle finalità e agli obiettivi del CdS e l'impegno orario dell'attività svolta. (I CFU possono essere riconosciuti, con attribuzione di giudizio di idoneità, nell'ambito a scelta dello studente, come tirocinio o stage oppure tra le ulteriori attività formative, in coerenza con quanto prevede il Manifesto degli Studi o, infine, come CFU aggiuntivi);

- per le conoscenze, competenze e abilità di cui alla lettera b), il superamento di esami finali con attribuzione di voto, la sicura riconducibilità a settori scientifico disciplinari, l'impegno orario e la durata dell'attività, consentono anche il riconoscimento con esami, riferiti a corsi di base, caratterizzanti o affini e integrativi.

- per le abilità di cui alla lettera c) il riconoscimento, con attribuzione di giudizio di idoneità, avviene tra i CFU dell'ambito a scelta dello studente o tra le ulteriori attività formative, per come previste dal Manifesto degli Studi, ovvero in CFU soprannumerari.

3. Il riconoscimento delle certificazioni linguistiche è possibile sia previo parere del Centro Linguistico di Ateneo, nei casi in cui l'attività formativa rientri negli ambiti "conoscenza di una lingua straniera" e/o "ulteriori conoscenze linguistiche" e l'esame preveda solo un giudizio di idoneità, sia a seguito di presentazione al CCS di certificazioni conseguite presso uno degli enti formatori accreditati nell'elenco MUR.

4. Il riconoscimento di certificazioni informatiche può consentire l'esonero dalla frequenza di attività formative rientranti nell'ambito delle abilità informatiche e dal superamento dei relativi esami che prevedono solo un giudizio di idoneità. A tal fine è necessario acquisire il parere di un docente afferente ai settori scientifico disciplinari INF/01 oppure ING-INF/05.

## **TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA**

### **Art. 15 - Didattica erogata e calendario accademico**

1. La didattica è erogata in accordo al manifesto degli studi (Allegato 2).

2. Il CDS può richiedere l'attivazione di corsi aggiuntivi qualora le necessità didattiche lo richiedano.

3. Il Calendario accademico è pubblicato alla pagina

<https://www.mat.unical.it/matematica/CalendarioAccademico>

4. Per gli studenti-atleti è prevista una flessibilità nella gestione della propria attività accademica, le cui modalità ed i termini sono disciplinati da apposito regolamento di Ateneo

<https://www.unical.it/didattica/isciversi-studiare-laurearsi/dual-career/>

5. Il calendario degli esami di profitto è determinato in accordo al calendario accademico e alle disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo, ed è pubblicato sul sito web del corso di studio all'indirizzo:

<https://www.mat.unical.it/matematica/CalendarioEsami>

6. Il calendario delle prove finali è determinato in accordo al calendario accademico e alle disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo, le sessioni di laurea sono pubblicate sul sito web del corso di studio all'indirizzo: <https://www.mat.unical.it/matematica/CalendarioAccademico>

### **Art. 16 - Calendario delle lezioni e orario di ricevimento dei docenti**

1. Il calendario delle lezioni è determinato in accordo al calendario accademico e alle disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo, ed è pubblicato sul sito web del corso di studio all'indirizzo:



<https://www.mat.unical.it/matematica/OrariCorsi>

2. Le informazioni sui docenti, i corsi e gli orari di ricevimento sono indicati nelle schede degli insegnamenti e nelle pagine web ad esse dedicati disponibili sul sito web del corso di studio a partire dalla pagina: <https://www.mat.unical.it/matematica/CorsiTriennale>

#### **Art. 17 - Frequenza e propedeuticità**

1. La frequenza dei corsi è obbligatoria, anche per gli studenti iscritti non a tempo pieno.
2. Studenti e studentesse possono richiedere al docente il rilascio della relativa attestazione di frequenza alla fine del corso.
3. Per ottenere l'attestazione di frequenza di ogni singolo insegnamento è necessario aver frequentato almeno il 50% delle ore complessive di lezione come da Regolamento di Ateneo. In mancanza dell'attestazione di frequenza lo studente dovrà ripetere la frequenza del corso.
4. In casi eccezionali il CCS potrà autorizzare esoneri parziali della frequenza.
5. Le propedeuticità tra gli insegnamenti, ove previste, sono riportate nel Manifesto degli Studi.
6. Eventuali modifiche delle propedeuticità saranno deliberate dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del CCS, in sede di approvazione del Manifesto degli Studi.
7. Non è possibile sostenere una prova di esame (anche parziale) relativa ad un insegnamento fino a che non siano stati superati e registrati gli esami relativi agli insegnamenti ad esso propedeutici. In caso contrario l'esame può essere annullato.

#### **Art. 18 - Calendario delle prove di verifica del profitto**

1. Il calendario delle prove di verifica del profitto è predisposto secondo quanto riportato all'art. 24 del [Regolamento studenti](#).
2. Le date delle prove di accertamento del profitto, una volta che siano state rese pubbliche, non possono essere in alcun caso anticipate.
3. Per attività formative diverse dai corsi di insegnamento, quali attività seminariali e tirocini, la valutazione del profitto può avvenire anche al di fuori dei periodi destinati alle sessioni di esame.
4. In fase di definizione del calendario accademico, il Dipartimento stabilisce il numero di sessioni delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio. Il calendario è pubblicato al link: <https://www.mat.unical.it/matematica/CalendarioAccademico>

### **TITOLO VI - ORIENTAMENTO E TUTORATO**

#### **Art. 19 - Orientamento in ingresso e tutorato**

1. Il Corso di Studi in Matematica svolge attività di orientamento in ingresso con l'obiettivo di dare agli studenti un'idea sufficientemente chiara dell'organizzazione dell'università, dell'offerta didattica del corso di studio, e degli sbocchi occupazionali.
2. L'orientamento in ingresso prevede sia iniziative organizzate dagli uffici preposti dell'ateneo che iniziative specifiche organizzate dal corso di studi.

#### **Art. 20 - Orientamento in itinere e tutorato**

1. Il Corso di Studi in Matematica svolge attività di orientamento in itinere e tutorato che hanno come obiettivo quello di assistere gli studenti nel corso degli studi. Sono previste ogni anno sia iniziative implementate dagli uffici preposti dell'ateneo che iniziative specifiche del corso di studi.
2. È istituito un servizio di tutorato per studenti e studentesse. Obiettivo del tutorato è orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

3. Tra le possibili attività di tutorato per gli studenti sono comprese:
- a) quelle relative all' "accoglienza", cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria;
  - b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
  - c) i corsi intensivi;
  - d) il supporto di un docente-tutor;
  - e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda:

- il punto c), il CCS può prevedere di attivare corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche e in orari serali.

- il punto d), l'attività di tutorato ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria.

4. Entro il primo mese dalla disponibilità dell'elenco degli studenti iscritti, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo e ricercatori membri del CCS. L'attribuzione avviene su indicazione del Coordinatore del CCS. Agli studenti viene consigliato di incontrare almeno una volta all'anno il proprio tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.
5. Distinte attività di tutorato possono essere svolte da studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca, o da cultori della materia.

#### **Art. 21 - Tirocini**

1. Il Corso di Studi in Matematica prevede di svolgere attività di formazione all'esterno. Sono previste ogni anno sia iniziative organizzate dagli uffici preposti dell'ateneo che iniziative specifiche del corso di studi.
2. Il tirocinio (denominato altresì stage o training) consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura produttiva, progettuale di ricerca, di servizio, professionale o amministrativa interna o esterna all'Ateneo, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di argomenti oggetto di insegnamento. Il tirocinio può essere svolto anche presso strutture esterne con cui è stipulata una convenzione o un accordo specifico.
3. Il numero di ore minimo da svolgere durante il tirocinio è pari all'impegno equivalente di 25 ore per ogni CFU assegnato a tale attività.
4. Il tirocinio si svolge sotto la supervisione di un Tutor Accademico e, nel caso di tirocinio svolto presso un Soggetto Ospitante esterno, anche da un Tutor esterno designato dal Soggetto stesso.
5. Studenti e studentesse sono liberi di scegliere il soggetto ospitante dove svolgere il tirocinio e di concordare con i propri tutor le date di svolgimento dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal proprio piano di studi e dal proprio manifesto degli studi.
6. A conclusione del tirocinio lo studente dovrà consegnare la documentazione attestante lo svolgimento del tirocinio e il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, sottoscritta dai tutor, secondo le modalità indicate nel sito del Corso di Laurea e di Laurea Magistrale nella pagina dedicata ai tirocini.
7. Elaborati, studi, analisi, effettuati durante il tirocinio possono essere integrati e discussi nella tesi di laurea e nella prova finale.

#### **Art. 22 - Accompagnamento al lavoro**

1. Il Corso di studi favorisce e promuove lo svolgimento di seminari e incontri conoscitivi con aziende, anche durante lo svolgimento delle lezioni qualora gli argomenti trattati nel corso ospitante il seminario siano oggetto di applicazione in casi d'uso di interesse per il soggetto esterno.

### **TITOLO VII - PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO**

#### **Art. 23 - Mobilità internazionale**

1. Il Corso di studi promuove lo svolgimento di periodi di studio all'estero e, in generale, di attività di mobilità internazionale di concerto con l'ateneo. Le attività di mobilità sono curate direttamente dal CCS.
2. Per i periodi in mobilità svolti nell'ambito di programmi di doppia laurea (dual degree) si applicano le disposizioni contenute negli accordi bilaterali ed in assenza di indicazioni specifiche si applicano le disposizioni in vigore per gli altri programmi di mobilità (es. Erasmus+).

#### **Art. 24 - Criteri per la definizione del piano didattico da svolgere all'estero**

1. Il CCS designa almeno un docente delegato a curare i rapporti con le Università convenzionate, a raccogliere e istruire le domande degli studenti, a proporre le equipollenze delle attività formative svolte all'estero con quelle disponibili nell'offerta formativa, inclusa l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.
2. Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere presso università estere è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al CCS allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire e di cui intende richiedere il riconoscimento. La domanda deve riportare il numero di crediti, la descrizione dei contenuti, il numero di ore di lezione/esercitazione e le modalità di accertamento del profitto di ciascuna attività formativa da svolgere all'estero. La domanda deve essere approvata dal CCS. Possibili variazioni in corso d'opera devono essere approvate dal CCS.

#### **Art. 25 - Riconoscimento dei crediti acquisiti**

1. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione fornita direttamente dall'Università ospitante, il CCS delibera il riconoscimento delle attività formative, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, in accordo all'articolo 5 del regolamento per la mobilità internazionale degli studenti.

#### **Art. 26 - Obblighi di frequenza**

1. Gli studenti che svolgono un periodo di mobilità all'estero (es. Erasmus+, MOST, Dual Degree) sono esonerati dall'obbligo di frequenza per tutti i corsi erogati nel periodo di mobilità per l'anno accademico in cui questa si svolge.

### **TITOLO VIII - PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ACCADEMICO**

#### **Art. 27 - Caratteristiche della prova finale e modalità di svolgimento**

1. La prova finale per il conseguimento della Laurea in Matematica consiste nella compilazione di un test per la verifica delle competenze acquisite in Matematica (test d'uscita sulle competenze in Matematica), nella stesura di un elaborato scritto, individuale, e nella sua discussione in pubblica seduta, da parte dello studente, di fronte ad un'apposita Commissione.

2. Il test d'uscita sulle competenze in Matematica consiste in una prova scritta. Il candidato al titolo di Dottore in Matematica dovrà rispondere a 24 domande a risposta chiusa su argomenti di matematica di base: 10 di esse riguardano l'Analisi Matematica, 10 riguardano la Geometria, 4 riguardano l'Algebra.
3. A inizio di ogni anno solare il CCS nomina una commissione con il compito di formulare le prove relative ad ogni seduta di Laurea di quell'anno solare. Detta commissione fornisce le prove alla commissione incaricata per lo svolgimento del test d'uscita, nominata dal Coordinatore del CCS per ogni seduta di Laurea.
4. La commissione incaricata per lo svolgimento del test d'uscita fissa la data, l'ora e il luogo dello svolgimento del test nei dieci giorni precedenti la seduta di laurea disponendone la comunicazione agli studenti che dovranno sostenere la prova, ovvero i candidati al titolo di dottore in Matematica di quella sessione; inoltre essa provvede allo svolgimento della prova, la valuta e comunica i risultati al Presidente della Commissione di Laurea.
5. L'attribuzione del punteggio per il test di uscita è così assegnata: qualora il numero di risposte esatte sia inferiore a quattro, il punteggio del test sarà 0. Altrimenti verrà assegnato 1/12 di punto per ogni risposta corretta e 0 punti per ogni risposta sbagliata o non data.
6. L'elaborato scritto (tesi di Laurea) è redatto dallo studente sotto la guida di uno o più docenti (relatori), di cui almeno uno afferente al Dipartimento di Matematica e Informatica oppure titolare di un insegnamento del Corso di Studio in Matematica o del Corso di Studio Magistrale in Matematica. In esso è presentato un argomento di Matematica di particolare interesse teorico, algoritmico, applicativo o didattico. La scelta dell'argomento è soggetta all'approvazione del CCS. Lo studente deve presentare domanda di assegnazione tesi almeno due mesi prima della seduta di Laurea in cui intende presentare l'elaborato e comunque non prima di aver acquisito 120 CFU. La redazione dell'elaborato scritto può richiedere la consultazione di bibliografia scientifica redatta anche in lingua straniera e/o l'approfondimento personale di argomenti non trattati nelle attività didattiche comuni. La tesi può essere redatta in italiano o in inglese, ovvero in altra lingua straniera previa autorizzazione da parte del CCS; in questi ultimi due casi dovrà contenere un sunto in lingua italiana.
7. La prova finale può prevedere un'attività di stage e/o di tirocinio interno all'università, oppure presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali, istituti o scuole. In questo caso, l'elaborato scritto deve contenere una relazione tecnica sull'attività di tirocinio. Nel caso parte del lavoro di preparazione della prova finale avvenga all'interno di un'attività di stage e/o di tirocinio, è possibile attribuire a quest'ultima attività parte dei crediti altrimenti attribuiti alla prova finale. Il tempo previsto per la stesura dell'elaborato finale è commisurato al numero di CFU attribuito alla prova finale.
8. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento didattico del Corso di Studio in Matematica e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. Il punteggio massimo è di 110/110 con eventuale attribuzione della lode (subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della commissione).
9. Il voto di Laurea si ottiene sommando:
  - a. il numero intero ottenuto arrotondando con il metodo standard la somma della media delle votazioni ottenute nei singoli esami di profitto, pesata sul numero dei crediti di ciascun insegnamento ed espressa come frazione di 110 con il risultato del test d'uscita espresso come frazione di 110, arrotondata con il metodo standard, tenendo conto che ad ogni esame con lode è attribuito il valore numerico di 33;
  - b. il voto, fino a un massimo di 4 punti, assegnato dalla commissione di Laurea all'elaborato scritto, anche sulla base dell'esposizione e della discussione orale da parte del candidato;
  - c. un 'bonus' assegnato ai candidati più meritevoli secondo i seguenti criteri:
    - i. 2 punti, se il candidato consegue il titolo nei 3 anni accademici;
    - ii. 1 punto, se il candidato consegue il titolo in 4 anni accademici;

- d. un 'bonus' assegnato ai candidati che abbiano trascorso periodi di studio nell'ambito di programmi di mobilità internazionale secondo i seguenti criteri:
- i. sono attribuiti 2 punti aggiuntivi ai laureandi che abbiano trascorso un periodo di studio all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale dell'Ateneo e che abbiano acquisito all'estero almeno 20 crediti ECTS con una votazione media non inferiore a 25/30;
  - ii. sono attribuiti 2 punti aggiuntivi ai laureandi che abbiano svolto all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità un tirocinio o parte del lavoro di tesi, subordinatamente all'approvazione del CCS;
  - iii. in ogni caso il totale dei punti aggiuntivi assegnati per la mobilità all'estero non può essere superiore a 3.
10. Nel Calendario Accademico del Corso di Studio sono indicate le date delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche. Lo studente che intende sostenere la prova finale presenta la domanda di ammissione seguendo le modalità e rispettando le scadenze specificate sul sito internet del Corso di Studio.
11. L'elaborato finale, corredato dalla firma di almeno un relatore, deve essere presentato dal candidato ai competenti uffici amministrativi entro e non oltre una settimana prima della prova finale. La stessa è presentata dal candidato con modalità elettroniche.
12. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio, anche per via telematica.
13. Le commissioni per la valutazione della prova finale sono composte da almeno cinque membri, di cui almeno tre sono professori o ricercatori afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica (o a dipartimenti associati) ed almeno tre sono docenti responsabili di attività formative previste dal corso di studio.
14. Per ogni studente laureando, salvo giustificato impedimento, almeno uno dei relatori è membro di diritto della commissione.
15. Il presidente di commissione per la valutazione della prova finale è il Direttore di dipartimento o il Coordinatore del CCS o, in assenza, un professore di prima fascia o, in assenza, un professore di seconda fascia o, in assenza, un professore aggregato. Al presidente spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri stabiliti dal regolamento didattico del corso di studio.
16. Il verbale è redatto con modalità informatizzate ed è firmato digitalmente dal presidente della commissione.

## TITOLO IX - DISPOSIZIONI ULTERIORI

### **Art. 28 - Iscrizione a seguito di passaggio o di trasferimento**

1. La valutazione delle domande di passaggio da altri Corsi di Studio dell'Ateneo, nonché di trasferimento da altri Atenei è di competenza del CCS, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della corrispondenza delle attività didattiche sostenute con quelle previste nel Manifesto degli Studi a cui lo studente vuole effettuare il passaggio, avendo verificato il possesso dei requisiti di accesso. Il CCS assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, di norma evitando convalide parziali e ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il CCS delibera l'eventuale accoglimento della domanda, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli esami e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi stabilendo eventualmente le relative votazioni.

2. Il riconoscimento di alcune attività formative può dar luogo anche all'acquisizione di crediti con la dicitura di "superato" o "idoneo" o "approvato" a cui non viene attribuita una votazione; tali crediti non verranno considerati ai fini del computo della media per l'attribuzione del voto finale.
3. Entro la fine di febbraio il dipartimento consente agli studenti iscritti al primo anno il passaggio tra corsi di studio al medesimo afferenti, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione necessari e nei limiti dei posti ancora disponibili. I criteri e le modalità per ottenere il trasferimento in ingresso seguono le regole previste al comma 2 del presente articolo.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio/trasferimento e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.
5. Alla domanda intesa a ottenere il passaggio da Corsi di Studio dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento da altro Ateneo deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengono da altro Ateneo sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
6. Il CCS accetterà le domande di passaggio/trasferimento nel limite dei posti disponibili all'anno di corso di iscrizione dello studente.
7. Le domande devono essere presentate in accordo alla modulistica specifica messa a disposizione dal Dipartimento.
8. Per le tempistiche di presentazione della domanda intesa a ottenere il passaggio da Corsi di Studio dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento da altro Ateneo si rimanda al Regolamento Studenti.

**Art.29 - Iscrizione a seguito di abbreviazione di corso o di riconoscimento di carriere universitarie pregresse**

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario, oppure abbia in precedenza rinunciato agli studi o sia decaduto dalla qualità di studente, può chiedere l'iscrizione a un anno successivo al primo e il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto, o della precedente carriera, con le modalità e nei termini stabiliti nel precedente articolo, indicando anche il titolo posseduto e la data di conseguimento. Il CCS delibera, altresì, l'anno al quale lo studente viene iscritto.
2. Per le tempistiche di presentazione della domanda intesa a ottenere il riconoscimento di una carriera precedente si rimanda al Regolamento Studenti.

**Art. 30 - Iscrizione a singole attività formative**

1. L'istanza deve essere presentata entro e non oltre una settimana dall'inizio dei corsi che si intendono frequentare e la sua accettazione è subordinata all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

**Art. 31 - Verifiche del profitto**

1. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal manifesto degli studi dello studente.
2. L'accertamento del profitto è individuale e le modalità dell'accertamento del profitto per i corsi di insegnamento sono stabilite dal presidente della commissione nel rispetto della normativa vigente.
3. Per gli insegnamenti la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, pratica, orale, o in combinazioni di queste.

4. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
5. Le modalità di verifica relative a ogni insegnamento e a ogni altra forma di attività didattica ad esclusione della prova finale sono riportate annualmente nelle Schede degli insegnamenti.
6. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro le sessioni indicate sono stabiliti dal Dipartimento su proposta del CCS nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo e del Calendario Accademico.

#### **Art. 32 - Accertamento del profitto per attività formative diverse dai corsi di insegnamento**

1. L'accertamento del profitto per attività formative diverse dai corsi di insegnamento, quali seminari, minicorsi, laboratori ed esercitazioni, può avvenire anche al di fuori dei periodi destinati alle sessioni di esame, previa autorizzazione dello svolgimento di queste attività da parte del CCS.

#### **Art. 33 - Commissioni per l'accertamento del profitto**

1. Le Commissioni sono nominate dal Coordinatore del CCS secondo i criteri e le modalità disciplinate dall'art. 31 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente individuato dal Coordinatore del CCS.
3. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso sdoppiati o aventi la medesima denominazione e offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Coordinatore del CCS.

#### **Art. 34 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese**

1. Al fine del conseguimento della Laurea in Matematica è obbligatoria la conoscenza della lingua inglese. Tale conoscenza si ritiene acquisita al superamento di un esame di Lingua Inglese previsto dal Manifesto degli Studi.

### **TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 35 - Assicurazione della qualità e Monitoraggio**

1. Il Corso di Laurea in Matematica adotta, in coerenza con il sistema di assicurazione di qualità dell'Ateneo e le Linee guida dell'ANVUR in relazione al D.M. 1154/2021 AVA 3.0, un proprio modello di assicurazione della qualità.

In particolare, le responsabilità di gestione per ogni processo correlato alla gestione della qualità e del monitoraggio e delle iniziative del CdS sono descritte in un documento specifico disponibile nel sito web del corso di studio alla pagina: <https://www.mat.unical.it/matematica/DocumentiTriennale>

#### **Art. 36 - Norme finali e rinvii**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle nuove carriere universitarie attivate a decorrere dall'a.a. 2022/23. Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo, al Regolamento Studenti e ai regolamenti in materia di tirocinio, mobilità internazionale, tutorato e disabilità.